

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6308 del 03/12/2018
Oggetto	FC15T00423_Az.Agr_Sabbatani_regolarizzazione
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6544 del 30/11/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tre DICEMBRE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 100 del 26/09/2017 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.

PRESO ATTO che, con istanza prot. PG.2015.893074 del 30/12/2015, corredata degli elaborati tecnici, il Sig Danilo Sabbatani, cf SBB DNL 48E29D704V, residente in Via dell'Appennino, 652/a (FC), ha chiesto la regolarizzazione dell'occupazione dell'area demaniale del fiume Rabbi, comune di Forlì, loc. San Lorenzo in Noceto, fg 283, f.map. 118;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma, 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.T. n. 31 del 10/02/2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico rilasciato con Det. 4230 del 12/12/2017, dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna;

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Rimini del 29/04/2016;

DATO ATTO che con nota PGDG.2017.923 del 01/02/2017 ARPAE ha quantificato l'indennizzo per la pregressa occupazione;

PRESO ATTO della nota del Sig. Danilo Sabbatani, tramite il proprio legale, prot. Arpae 02/05/2017 PGDG.2017.4500 con la quale veniva eccepita la prescrizione quinquennale;

RILEVATO che in data 10/11/2017, prot. PGDG/2017/0012057, è stato richiesto dalla scrivente Agenzia parere alla Regione Emilia-Romagna, per conto della quale Arpae amministra il rilascio delle concessioni del Demanio idrico, in merito all'applicazione del termine prescrizionale;

RITENUTO di dover regolarizzare l'occupazione dell'area demaniale, sinora senza titolo, attraverso l'emissione della concessione, previo pagamento di quanto dovuto per l'occupazione pregressa, in acconto sulla maggior somma eventualmente dovuta, nelle more di disposizioni regionali in ordine al termine prescrizionale da applicare alle somme dovute quale indennizzo per occupazione senza titolo;

DATO ATTO che si è proceduto alla riquantificazione dell'indennizzo in accoglimento di quanto richiesto, in quanto il versamento è presupposto necessario per la chiusura positiva dell'istruttoria e l'emissione del titolo concessorio.

DATO ATTO che in data 28/04/2017 il Sig. Sabbatani ha versato l'importo di € 19.258,96 relativo alle annualità 2013-2017;

RITENUTO pertanto:

- di non applicare la sanzione amministrativa per utilizzo dell'area senza titolo in quanto è conservato agli atti dalla presente Agenzia la documentazione che attesta la volontà espressa di manifestarsi alla Pubblica Amministrazione ai sensi dell'ex art. 22 L.R.7/2004, della D.G.R. n. 895/2007 e della nota a firma del Direttore della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 22226 del 15/12/2008.
- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa all'area demaniale di fiume Rabbi, comune di Forlì, loc. San Lorenzo in Noceto, fg 283, f.map. 118, possa essere assentita;
- di fissare il canone per l'anno 2018 in € 3.209,76;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 27/11/2018
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:

- a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
- b) il canone 2017-2018 in data 19/11/2018;
- c) quanto dovuto per l'occupazione pregressa, da considerare eventualmente in acconto sulla maggior somma.
- d) l'importo di € 3.209,76 in data 19/11/2018 relativo al deposito cauzionale;
- e) gli interessi relativi alle annualità 2012-2016 pari a € 494,11

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare al Sig. Danilo Sabbatani, C.F. SBB DNL 48E29D704V, residente in Via dell'Appennino, 652/a (FC), nel rispetto dei diritti dei terzi, la concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale del fiume Rabbi, comune di Forlì, loc. San Lorenzo in Noceto, fg 283, f.map. 118 ad uso porzione di capannone, area pertinenziale al manufatto, strada di servizio aziendale, così come riportato negli elaborati tecnici conservati nel fascicolo depositato agli atti di questa pratica denominata FC15T0043;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2023;
4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
5. di fissare il canone per l'anno 2018 in € 3.209,76;
6. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento;
7. di avvertire che le annualità successive a quella in corso andranno pagate tramite bollettino postale o bonifico alle seguenti coordinate: IBAN IT25R0760102400001018766707 intestato a STB Romagna;
8. di dare atto che il deposito cauzionale pari a € 3.209,76, è stato interamente versato;
9. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
10. di dare atto che il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli Artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131, e copia della registrazione dovrà essere consegnata a questa amministrazione concedente;
11. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa,

il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

12. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;

13. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), d.lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

15. di stabilire:

- che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
- che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

16. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

17. di notificare il presente atto a PEC al concessionario.

Il Responsabile
Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico
Avv. Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico, a favore del Sig. Danilo Sabbatani, C.F. SBB DNL 48E29D704V, residente in Via dell'Appennino, 652/a (FC) (Pratica SISTEB n. FC15T0043)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico del fiume Rabbi, comune di Forlì, loc. San Lorenzo in Noceto, fg 283, f.map. 118 ad uso porzione di capannone, area pertinenziale al manufatto, strada di servizio aziendale. L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2023.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà all'attivazione delle procedure per il recupero del credito.

Il canone per l'anno 2018 risulta in € 3.209,76;

L'importo del canone, ai sensi dell' Art. 8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Il deposito cauzionale sarà pari a € 3.209,76;

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. La durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata prevista nell'atto di concessione rilasciata da arpae per l'occupazione;
2. sono a carico del richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla concessione, compresa quindi sia la verifica della esatta determinazione della superficie demaniale che il preciso posizionamento dell'area sulla cartografica catastale. Quindi il richiedente è tenuto a comunicare di sua iniziativa eventuali rettifiche e integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate;
3. il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per la porzione di strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale e urbanistica. Resta a carico del richiedente fare istanza e ottenere dalle amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento delle strutture, o in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla loro demolizione senza pretendere compensi di sorta ne rivalsa alcuna nei confronti dell' Agenzia di Sicurezza Territoriale e Protezione Civile;
4. la manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente che dovrà provvedere alla rimozione di rami tronchi o altri materiali o rifiuti trasportati dalla corrente; non saranno mai rimossi la sabbia e la ghiaia che sono e restano di proprietà demaniale; si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile servizio area Romagna, sede di Forlì, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti e canneti e altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche; tutti i materiali ritrovati sul demanio o derivati dalle operazioni di taglio qualora, il richiedente abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene, saranno trattati secondo la normativa vigente in materia di rifiuti.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza nonché alle imprese da questa incaricata per rilievi accertamenti e interventi operativi con relativi strumenti mezzi d'opera e di trasporto;
2. il richiedente è consapevole che l'area in questione è di pertinenza fluviale e come tale esposta al rischio idraulico; l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi a danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona di pertinenza idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al richiedente adottare tutte

le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari e integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;

3. il richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di arpae del bollettino di vigilanza idrogeologica-avviso di criticità; sarà a cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito citato, oppure presso l'ufficio di Protezione Civile comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria codice giallo e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto bollettino di criticità;

4. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito di pertinenza demaniale;

5. l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta in ogni caso estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatto salvi i diritti dei terzi.

6. nessun compenso o indennizzo potrà essere chiesto dal richiedente per la perdita di beni o per le limitazioni all'uso dell'area demaniale In concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale di Sicurezza Territoriale e Protezione Civile;

7. in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Agenzia Regionale di Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, servizio area Romagna, sede di Forlì Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente, ARPAE, che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa di indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario potrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione nei modi e nei tempi prescritti dall'Agenzia Regionale di Sicurezza Territoriale e Protezione Civile;

8. di dare atto infine che per quando previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.